[1]

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sezione Civile 7^ (già 3^ *bis*)

riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:

dott. Stefano CHIAPPETTA Presidente

dott.ssa Erminia BALDINI Consigliere

dott. Danilo CHIECA Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2113 dell'anno 2013, vertente

TRA

[redacted], nato a Napoli il 13 febbraio 1966 (c.f.: [redacted]), e [redacted], nata a Napoli il 2 novembre 1967 (c.f.: [redacted]), entrambi residenti a San Giorgio a Cremano alla via [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] giusta procura a margine dell'atto di appello;

-APPELLANTI

E

[redacted] S.P.A., con sede in Roma alla via Vittorio Veneto n. 119 (c.f.: [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], giusta procura generale *ad lites* conferita con scrittura privata autenticata dal notar [redacted] di Roma il 17 ottobre 2007;

-APPELLATA

NONCHÉ

[1] La procura *ad litem* stesa a margine della citazione introduttiva del giudizio di appello risulta formalmente rilasciata anche all'avv. [redacted] sebbene nell'intestazione dell'atto venga menzionato come difensore degli impugnanti il solo avv. [redacted].

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb7546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614a052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

[redacted] S.P.A., con sede in Venezia-Mestre alla via [redacted] (c.f.: [redacted] nella qualità di conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati della Banca IFIS s.p.a. (c.f.: [redacted] resasi a sua volta cessionaria del credito tutelato dalla Banca [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Conti, giusta procura generale *ad lites* conferita con atto pubblico per notar [redacted] di Venezia-Mestre del 6 luglio 2018, nonchè dall'avv. [redacted] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

-INTERVENIENTE ex art. 111, comma 3, c.p.c.

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria

CONCLUSIONI:

per gli appellanti -l'avv. [redacted], per delega dell'avv. [redacted]
(dal verb. ud. del 17 gennaio 2019): «*…si riporta integralmente al proprio atto di appello, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate; impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito*»;

per l'appellata -l'avv. [redacted], per delega dell'avv. [redacted]
(dal verb. ud. del 17 gennaio 2019): «*…conclude come da comparsa depositata, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari*»;

per l'interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
-l'avv. [redacted], per delega dell'avv. [redacted] (dal verb. ud. del 17 gennaio 2019): «*…si riporta integralmente ai propri atti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese*».

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 2461/13 del 22 febbraio 2013, notificata ai sensi dell'art. 285 c.p.c. il 10 aprile 2013, l'adìto Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. dalla Banca [redacted] s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, [redacted]), dichiarava inefficace nei confronti del predetto istituto di credito l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notar [redacted] di Napoli del 12 ottobre 2010, con il quale la propria debitrice [redacted] con il consenso del coniuge [redacted], aveva destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia alcuni beni immobili di sua esclusiva proprietà; nel contempo, condannava i predetti coniugi, entrambi ritualmente convenuti in giudizio, alla rifusione delle spese processuali.

Contro tale sentenza i coniugi [redacted] hanno proposto appello davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato il 9 maggio 2013, lamentando l'erroneità della decisione gravata, per i motivi *infra* illustrati, e instando per la sua totale riforma, con conseguente rigetto della domanda proposta nei loro confronti dalla banca istante.

Nuovamente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la [redacted], la quale ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto.

È, inoltre, intervenuta nel processo, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., la [redacted] s.p.a. -nella qualità di conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati della Banca [redacted] s.p.a., resasi, a sua volta, cessionaria del credito tutelato dalla [redacted].-, la quale ha aderito alle difese svolte dalla propria dante causa.

Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 17 gennaio 2019

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614a052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*****

Con il primo motivo di gravame gli appellanti coniugi [redacted] e [redacted] censurano l'impugnata sentenza per avere il Tribunale erroneamente affermato che, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria contro di loro proposta dalla [redacted], non fosse necessaria la prova della «*sussistenza certa del titolo di creditore*» in capo all'istituto bancario istante.

Obiettano, in proposito: che «*il presupposto indefettibile dell'azione revocatoria consist*(e) *nella prova (e non probabilità) della esistenza del credito, e quindi non solo* (nel)*la mera eventualità dello stesso*»; che, «*inoltre, nella ipotesi in esame, il credito per cui la Banca ha ritenuto di essere titolare è stato posto in essere ai danni dei fideiussori, e quindi non dell'eventuale debitrice principale, di guisa che era onere della stessa attrice dimostrare la efficacia e la validità della fideiussione, l'operatività della garanzia del debito in via autonoma e la sussistenza ai danni dei fideiussori di un atto pregiudizievole alle proprie ragioni di tutela creditorie*»; che, «*sempre ai sensi dell'art. 2901 c.c., era onere dell'attore dimostrare l'interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio non del debitore ma del fideiussore, tale da rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito*»; che, conseguentemente, «*la sentenza va integralmente riformata, atteso che la parte attorea nulla ha provato in relazione alla eventuale incapienza del patrimonio dei fideiussori a garanzia del credito di cui probabilmente, e quindi non certamente, la stessa parte attorea sarebbe divenuta titolare*».

Il motivo è infondato.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la Suprema Corte

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

di Cassazione ha costantemente affermato i seguenti princìpi di diritto, per quanto in questa sede interessa:

-«*l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore*» (cfr., *ex multis*, Cass. n. 7357/19 [ord.], Cass. n. 5619/16 e Cass. n. 23666/15);

-«*nell'àmbito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito -in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori- deve considerarsi ricompresa la fideiussione*» (cfr. Cass. n. 24757/08);

-«*il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un*

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito» (cfr., in tal senso, Cass. n. 2673/16, Cass. n. 11573/13 e Cass. n. 14709/05);

-«*il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore*» (cfr. Cass. n. 19207/18 [ord.], Cass. n. 1896/12 e Cass. n. 3470/07);

-«*avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (o di più beni immobili…) di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi…), in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova*» (cfr. Cass. n. 10052/09 e Cass. n. 966/07).

Alla stregua delle suenunciate *regulae juris*, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, nessun dubbio può sussistere circa la correttezza della decisione assunta dal

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

primo giudice.

Invero, contrariamente a quanto assumono gli appellanti, la [redacted] non era tenuta a dimostrare la validità e l'efficacia della fideiussione prestata in suo favore dalla Corvino -questione dibattuta nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti-, essendo sufficiente l'esistenza di un credito litigioso a legittimare l'esercizio dell'*actio pauliana* ex art. 2901 c.c., senza che neppure si renda necessario disporre la sospensione del presente processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'altro innanzi citato.

D'altro canto, l'avvenuta costituzione in fondo patrimoniale di una pluralità di immobili di proprietà esclusiva della fideiubente (circostanza desumibile dalla lettura dell'allegato atto pubblico per notar [redacted] di Napoli del 12 ottobre 2010) rappresenta, in tutta evidenza, un evento pregiudizievole per i suoi creditori, in quanto rende certamente più difficile l'esecuzione forzata su quei beni, tenuto conto delle limitazioni imposte al riguardo dall'art. 170 c.c. (cfr., sull'argomento, Cass. n. 5934/10, Cass. n. 15310/07 e Cass. n. 4933/05); né la Corvino ha dimostrato (e ancor prima dedotto) di disporre di altri beni sufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie vantate nei suoi confronti dalla banca istante.

Con il secondo motivo gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della *scientia damni* la «*semplice prevedibilità di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore*», laddove, «*seguendo le linee della unanime Giurisprudenza in materia, occorreva che vi fosse da parte del presente debitore (che in tal caso non era neanche tale) la conoscenza effettiva*».

Deducono, sul punto, che, «*nella ipotesi in esame, …il*

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

Giudice di primo grado, per effetto della semplice presunzione della sussistenza di un credito che, tuttavia, indica in sentenza solo come probabile, e della eguale presunzione della conoscenza da parte del debitore, e quindi del fideiussore, di una consapevolezza che l'atto dispositivo del suo patrimonio avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, ha ritenuto la sussistenza della conoscenza di tale pregiudizio in re ipsa, senza la necessità di indagare oltre nel ruolo diverso del fideiussore rispetto a quello del debitore principale, confermando l'esistenza di un debito a carico del fideiussore, e con ciò emettendo una pronunzia giudiziale fondata integralmente su presunzioni e su ipotesi probabilistiche».

Anche questo motivo è infondato.

Occorre, anzitutto, tener presente che, qualora sia stata prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito -e tale, per l'appunto, è quella rilasciata dalla Corvino in favore della [redacted] in data 4 giugno 2010[2]-, l'insorgenza del credito deve essere valutata con riguardo al momento dell'accreditamento, e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr. Cass. n. 7250/13, Cass. n. 8680/09 e Cass. n. 1413/06).

Giova, inoltre, rammentare che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, va considerato atto a titolo gratuito, che può

[2] Con la sottoscrizione del relativo modulo prodotto in atti, avvenuta in data 4 giugno 2010, la [redacted] si è costituita fideiussore della Render Italia s.p.a. (già [redacted] s.r.l.), sino a concorrenza dell'importo di 1.100.000 euro, «*per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca* (*scilicet*: la [redacted] -n.d.r.), *dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in sèguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie, depositi cauzionali…*».

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb75467
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore ove ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901, comma 1, n. 1), prima parte, c.c..

Pertanto, qualora la costituzione del fondo sia successiva all'assunzione del debito, deve ritenersi a tal fine sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore - cui va equiparata l'agevole conoscibilità (cfr. Cass. n. 14489/04 e Cass. n. 7262/00)- di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("*scientia damni*").

La relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("*consilium fraudis*"), né la conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. n. 13343/15, Cass. n. 10052/09 e Cass. n. 966/07).

Nel nostro caso, l'apertura di credito concessa dalla [redacted]. alla [redacted] [redacted] s.r.l., debitrice principale, risale all'anno 2007 (come si evince dal contratto di conto corrente di corrispondenza e dalle schede di conto prodotti in atti) e la prestazione della fideiussione *omnibus* da parte della [redacted] è avvenuta in data 28 febbraio 2008, con successivo rinnovo del 4 giugno 2010, sicchè l'atto dispositivo revocando deve ritenersi successivo al sorgere del credito.

Chiarito ciò, va notato che gli appellanti non contestano che l'atto dispositivo impugnato sia da qualificare come a titolo gratuito, ma si limitano a sostenere, in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità appena richiamato, che la banca attrice avrebbe dovuto dimostrare, con mezzi diversi dalle presunzioni, che la Corvino fosse effettivamente consapevole del concreto pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie mediante la costituzione del fondo patrimoniale. Senonchè, tale tesi è destituita di fondamento giuridico, ben potendo la prova della *scientia damni* essere ricavata

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614a052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

anche da presunzioni semplici.

Sotto questo aspetto, ad integrazione della motivazione addotta dal giudice di prime cure, va osservato che la [redacted] era certamente in grado di avvedersi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, del pregiudizio che sarebbe potuto derivare alla [redacted] dal compimento dell'atto in questione.

Ella, infatti, per un verso, ben sapeva di aver contratto un'obbligazione fideiussoria assai onerosa verso la predetta banca, per altro verso, non poteva ignorare che il vincolo di destinazione impresso ai beni immobili costituiti in fondo patrimoniale avrebbe reso assai più difficoltoso il soddisfacimento coattivo delle ragioni creditorie vantate nei suoi confronti da quest'ultima in forza della prestata garanzia personale, considerato che, a mente dell'art. 170 c.c., «l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contatti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

Per le ragioni esposte, l'esperito gravame va respinto, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto, rispetto alla [redacted] s.p.a. si reputa opportuno diminuire del 50% i valori medi di cui alle tabelle ad esso allegate, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dai suoi difensori, costituitisi due giorni prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

Ai fini della determinazione del valore della causa, deve aversi riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (738.483,91 euro), secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

stesso provvedimento ministeriale.

In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 *bis* dello stesso articolo, essendo stata totalmente respinta un'impugnazione proposta in data posteriore al 30 gennaio 2013.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli -Sezione Civile 7^ (già 3^ *bis*), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai coniugi [redacted] e [redacted], con atto di citazione notificato il 9 maggio 2013 alla Banca [redacted] s.p.a., avverso la sentenza n. 2461/13 resa *inter partes* dal Tribunale di Napoli il 22 febbraio 2013, pubblicata in pari data e notificata ai sensi dell'art. 285 c.p.c. il 10 aprile 2013, con l'intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. della [redacted] s.p.a., nella qualità di conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati della Banca [redacted] s.p.a., resasi, a sua volta, cessionaria del credito tutelato dalla predetta Banca [redacted] s.p.a., uditi i procuratori delle parti, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna gli appellanti coniugi [redacted] in solido tra loro, a rifondere alla Banca [redacted] s.p.a. e alla [redacted] s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che liquida:

-in favore della prima, in complessivi 14 mila euro per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44

-in favore della seconda, in complessivi 7 mila euro per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;

3)visto l'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 *bis* dello stesso articolo.

Così deciso in Napoli, addì 30 aprile 2019

Il Consigliere estensore	I l P r e s i d e n t e
(dott. Danilo CHIECA)	(dott. Stefano CHIAPPETTA)

Firmato Da: DELLA GATTA PIETRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ab614fa052934580fef6cc552c7929b - Firmato Da: CHIECA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37eb4e01fb27253738d8c401ecb67546
Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 130aeff6fe2416321c2448691433 0a44